



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 45 del 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O RAZIONALIZZARE.

L'anno 2017 il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 17:00, nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i componenti del Consiglio Provinciale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 9 Consiglieri:

LIVIO MARIA RITA	Presente	SASSI MARIA GRAZIA	Presente
BARUFFINI MIRKO	Presente	VANOSSI GIOVANNI	Presente
BONGIASCA	Presente	GALLI ELEONORA	Assente
FIRENZO		FASOLA TOMMASO	Presente
COTTA FERRUCCIO	Assente	DAVIDE	
GIOLA DOMIZIANA	Assente	PARRAVICINI	Presente
POZZI MARIO	Assente	EDOARDO	
RUSCONI GIOVANNI	Presente	CRIPPA ALBERTO	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede LIVIO MARIA RITA nella sua qualità di Presidente

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O RAZIONALIZZARE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che la Provincia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti delle lettere di seguito riportate:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- ovvero, ai sensi del co. 7 del medesimo articolo, sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la

produzione di energia da fonti rinnovabili;

- ovvero, ai sensi del co. 9-bis del medesimo articolo, in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Provincia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia fatte oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione);

TENUTO CONTO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO altresì che detti interventi di alienazione o riassetto devono riguardare tutte le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come disposto dall'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P.;
- rientrano in uno dei casi previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro, tenuto conto che il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila Euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 12-quater);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo per ciascuna delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici provinciali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni (Linee guida Corte dei Conti di cui alla Deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 – Sezione delle Autonomie) secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento alle quattro seguenti società:

Villa Erba Spa	(partecipazione diretta)
SPT Holding Spa	(partecipazione diretta)
Como Acqua Spa	(partecipazione diretta 'in house')
ASF Autolinee Srl	(partecipazione indiretta tramite SPT Holding Spa)

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che sussistono motivazioni specifiche per l'alienazione della partecipazione indiretta in ASF Autolinee Srl, per tramite di SPT Holding Spa, come dettagliatamente motivato nella Relazione tecnica di cui all'Allegato A;

VERIFICATO altresì che persistono le motivazioni per il riassetto della partecipazione in SPT Holding Spa, secondo le modalità e con i tempi individuati nell'allegato A al presente atto ricognitivo;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici provinciali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A, relazione e prospetti);

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Assemblea dei soci della società SPT Holding Spa, società tramite; alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Deliberazione n. 34 del 26/03/2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., nonché dei risultati dallo stesso ottenuti, come descritto nel provvedimento di approvazione della relazione sui risultati conseguiti (Deliberazione n. 15 del 22/03/2016);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Affari generali, istituzionali e legali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

La Presidente Livio introduce il provvedimento in discussione, spiegando che trattasi di revisione straordinaria delle società partecipate resa obbligatoria dalla legge.

Interviene la Consigliera Sassi chiedendo chiarimenti su come sarà concretamente realizzata la razionalizzazione richiesta dalla legge. Chiede inoltre se i rappresentanti provinciali nelle società partecipate debbano relazionare in Consiglio.

La Presidente spiega che il mantenimento della partecipazione provinciale nelle società si giustifica con il fatto che permane l'interesse pubblico alla partecipazione stessa. I rappresentanti presentano all'Ente relazioni semestrali che vengono sempre trasmesse ai Consiglieri. Si convocheranno i Presidenti di Villa Erba ed SPT Holding Spa per farli relazionare direttamente in Consiglio.

Gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di approvazione della seduta.

Non essendoci altre osservazioni, l'approvazione viene messa ai voti.

Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:

Presenti	=	9
Votanti	=	9
Favorevoli	=	9
Esito: Approvato		

FAVOREVOLI :

LIVIO Maria Rita, BARUFFINI Mirko, BONGIASCA Fiorenzo, CRIPPA Alberto, FASOLA Tommaso Davide, PARRAVICINI Edoardo, RUSCONI Giovanni, SASSI Maria Grazia, VANOSSI Giovanni

Dopodiché la stessa Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato :

Presenti	=	9
Votanti	=	9
Favorevoli	=	9
Esito: Approvato		

FAVOREVOLI :

LIVIO Maria Rita, BARUFFINI Mirko, BONGIASCA Fiorenzo, CRIPPA Alberto, FASOLA Tommaso Davide, PARRAVICINI Edoardo, RUSCONI Giovanni, SASSI Maria Grazia, VANOSSI Giovanni

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica (Allegato A alla presente deliberazione) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere, per le ragioni puntuali e le motivazioni in diritto espresse nella relazione tecnica allegata, la partecipazione nelle seguenti società:
 - Villa Erba spa
 - SPT Holding spa
 - Como Acqua srl;
3. di procedere all'alienazione della seguente partecipazione indiretta:
 - ASF Autolinee Srl, partecipata per tramite di SPT Holding Spa, dando mandato al Presidente della Provincia di manifestare tale volontà alla prima assemblea societaria utile, individuando quale termine ultimo per la cessione il 31.12.2018;
4. di approvare il Piano di riassetto di cui alla Relazione tecnica (Allegato A), individuando specificatamente le azioni da intraprendere con riferimento alle seguenti partecipazioni:
 - SPT Holding Spa, che sia oggetto di aggregazione anche mediante fusione inversa entro il 31.12.2018 con il socio Consorzio Pubblico Trasporti Spa (non partecipato dalla Provincia);
5. di incaricare i competenti uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di demandare al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine il Presidente riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. che agli amministratori della società *SPT Holding Spa* ed ai rappresentanti della Provincia in essa, detentrici della partecipazione nella società ASF Autolinee Srl (*oggetto di cessione*), sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto all'alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia;
9. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

10. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi Dlgs. n. 267/2000.



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LIVIO MARIA RITA

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA



SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

RELAZIONE TECNICA

<p>RICOGNIZIONE EX ART 24 CO. 1, DLGS N. 175/2016 E SS.MM.II. DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRECTE POSSEDUTE AL 23 SETTEMBRE 2016</p>
--

Introduzione

La presente relazione tecnica viene redatta ai fini della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 come modificato con D.Lgs 100/2017 (di seguito TUSP), sulla base delle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato art. 24 elaborate dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 21 luglio 2017.

La relazione, avente carattere istruttorio, costituisce allegato parte integrante (in quanto ne costituisce motivazione per relationem) del provvedimento motivato di ricognizione, obbligatoriamente prescritto dall'art. 24, ai fine di:

- procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni, individuando quali debbano essere alienate o razionalizzate qualora rientrino in uno dei casi di cui all'art. 20, co. 2;
- decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- rendere l'eventuale dichiarazione negativa.

L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014, già adottato dalla Provincia di Como con deliberazione del Presidente n. 34 del 2015 e relativa relazione sui risultati conseguiti approvata con deliberazione del Presidente n. 15 del 22/03/2016.

Premessa

La Provincia di Como si è da tempo attivata per razionalizzare le proprie partecipazioni in società ed enti costituenti organismi strumentali, al fine di incrementarne efficacia ed efficienza e ridurne in modo significativo complessivamente i costi di gestione.

L'Ente ha ritenuto imprescindibile sottoporre a revisione tutti gli organismi strumentali partecipati, individuando quelli in cui l'adesione non risultava più rispondente all'interesse pubblico, ai fini del massimo contenimento della spesa. Tale procedimento di valutazione ha portato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 24 settembre 2012, con cui si è deciso il recesso da diversi organismi, con un risparmio di spesa complessivo di € 219.879,81 annui.

Negli anni successivi, inoltre, sono state dismesse le partecipazioni societarie nella società di gestione del Casinò Municipale di Campione d'Italia (in data 19.12.2014 la Provincia di Como ha provveduto alla cessione della propria quota alla nuova società Casinò Municipale di Campione d'Italia, con liquidazione a proprio favore della somma di € 414.000,00) e nella società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a. (cessata ex lege al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013 -Legge di Stabilità 2014- in quanto non più rispondenti ad un interesse pubblico generale e a seguito di due tentativi di alienazione mediante procedura di evidenza pubblica andati deserti).

Ricognizione delle partecipazioni

Le partecipazioni societarie dirette ed indirette in essere per la Provincia di Como al 23 settembre 2016 sono le seguenti:

- Villa Erba SPA (rif. Schede Dir_1)
- S.P.T. Holding SPA (rif. Schede Dir_2)
- Como Acqua SRL (rif. Schede Dir_3)
- ASF Autolinee SRL (rif. Schede Ind_1)

Con l'ausilio delle schede-modello predisposte dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con delibera n. 19 del 19 luglio 2017 (v. in calce i Prospetti redatti sulla base delle Linee di indirizzo della Corte) si provvede per ognuna di esse a verificare la sussistenza o meno di ciascuno dei requisiti, presupposti o divieti previsti dal combinato disposto degli artt. 24, 20 e 5 del T.U.S.P.

Di seguito invece, per ognuno delle partecipazioni, si riportano nel dettaglio elementi descrittivi, integrativi o analitici a corredo dei dati riportati nelle sopraccitate schede.

Villa Erba SPA (rif. Schede Dir 1)

La Provincia di Como, unitamente al Comune di Como, alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Como, al Comune di Cernobbio, all'Ente Fiera di Milano, all'Unione Industriali di Como e all'Associazione Serica Italiana, è socio fondatore della società Villa Erba Spa, come da delibera n. 49 del 25/03/1986, e detiene la proprietà di 307.470 azioni del valore nominale di € 11,88 = ciascuna, pari al 16,78% del capitale sociale.

L'oggetto sociale della società prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico - congressuale - espositivo, nonché la promozione e organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale, con particolare attenzione al settore tessile e serico, e della promozione turistica e ambientale della provincia di Como.

L'Ente ha già provveduto a valutare con esito positivo, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244 del 2007, la permanenza dell'Ente Provincia all'interno della compagine sociale di Villa Erba. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 18.01.2010, infatti, si è autorizzato il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa; interesse

confermato negli atti di razionalizzazione ex L. n. 190/2014 adottati nel 2015-2016 e citati in introduzione, e tutt'ora attuale.

Ciò anche in relazione all'ulteriore finalità di cui si dirà anche nel prosieguo, esplicitata nello statuto societario, di gestire il compendio immobiliare denominato "Villa Erba" comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, la dimora storica un tempo appartenente al Dr. Carlo Erba e, successivamente, al regista Luchino Visconti ed oggi di proprietà, in parti uguali, della Provincia di Como, del comune di Como, del comune di Cernobbio e della Camera di Commercio di Como

Il complesso costituisce una proprietà immobiliare di grandissimo valore architettonico e paesaggistico nel primo bacino del lago la cui efficiente gestione è strumentale alle politiche di sviluppo economico e turistico dell'intera Provincia

La Legge n. 56/2014 di riforma delle province, nota come 'legge Delrio', non ha confermato tra le finalità istituzionali della Provincia la promozione economica, turistica e culturale del territorio. Tuttavia la legislazione regionale attuativa della legge Delrio (L.R. 8 luglio 2019, n. 19, art. 2 co. 1) ha mantenuto in capo alle province rilevanti attività e funzioni in materia di turismo e di marketing territoriale ed in coerenza, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, la Provincia di Como ha previsto, quale principio generale per il proprio funzionamento, che "La Provincia di Como orienta la sua attività all'obiettivo di salvaguardare e valorizzazione le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio" (art. 1, comma 4, dello Statuto), cui l'attività svolta dalla società Villa Erba in termini generali concorre.

Dall'analisi dell'oggetto sociale, infatti, emerge senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'Ente alla società Villa Erba consente di perseguire, soprattutto in un momento di crisi come quello che si protrae ormai da diversi anni, in cui il settore tessile e l'intera economia locale necessitano più che in passato di sostegno e di promozione.

Appare dirimente, peraltro, il comma 7 dell'art. 4 del TUSP in quale prevede con formula specifica ed espressa che "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (...)".

Norma, questa, chiaramente interpretabile nel senso che le società strumentali al sostegno dell'economia attraverso la gestione di spazi ed eventi fieristici hanno, per valutazione del legislatore, presente in sé l'interesse generale al mantenimento.

Dal punto di vista economico-gestionale, non di meno, va rilevato, come prima si accennava, che alla società Villa Erba S.p.A. è stato assegnato in concessione (atto n. 30.403 di rep. del 23.07.1986, modificato con atto n. 57.839 di rep. del 22.11.2000), allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, l'immobile denominato Villa Erba, sito in Cernobbio, di proprietà del Comune di Como, della Provincia di Como, del Comune di Cernobbio e della C.C.I.A.A. in ragione di ¼ ciascuno.

La società si occupa quindi direttamente della gestione dell'omonimo compendio immobiliare,

assicurandone la cura e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti proprietari non potrebbero provvedere in modo diretto, se non con un indubbio aggravio di costi diretti sia in termini di spese per manutenzione ordinaria (il solo mantenimento dell'area parco comporta una spesa costante annuale che si attesta intorno ai 100.000,00 €) che di personale. Su questo fronte, in particolare, l'attuale situazione di sottodimensionamento dell'organico provinciale a seguito della riforma Delrio ed il protrarsi del divieto di nuove assunzioni in capo alle Province, rendono l'alternativa definitivamente impraticabile.

L'alternativa dell'alienazione delle quote sociali e di proprietà dell'immobile della Provincia di Como, non appare praticabile per l'impossibilità economica degli altri soci pubblici di sostenere il costo delle conseguenti acquisizioni, dato che la quota minima di partecipazione da parte di soci pubblici (pari almeno al 51%) è sancita nello Statuto della società stessa.

La società in esame, anche qualora difettassero le condizioni per il mantenimento della partecipazione, non può quindi essere oggetto di alienazione per esclusiva iniziativa provinciale, in quanto il perseguimento degli obiettivi che ci si prefiggeva con la costituzione della società costituiscono obiettivi oggettivamente irrinunciabili per il contraccolpo che ne subirebbe indirettamente il territorio ma, soprattutto, per la ingessatura dell'intero assetto di *governance* della società.

Circa la sussistenza di situazioni di cui al comma 2, dell'art. 22 TUSP, che comporterebbero la necessità di razionalizzazione, si riscontra la necessità di un approfondimento esclusivamente con riferimento alla condizione di cui alla lettera e) del citato comma (perdite reiterate negli anni).

Si deve a tal fine considerare che, se è vero che la società ha registrato perdite altalenanti tra il 2012 ed il 2016, ai sensi dell'art. 12-quater TUSP tali perdite non rilevano per le società fieristiche di cui all'art. 4, comma 7 (tra le quali rientra Villa Erba Spa). Infatti il citato comma 12-quater prevede che, ai fini della prima applicazione del criterio di cui alla citata lett. e), si debbano considerare i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo del TUSP (ossia 2017-2021).

Concludendo, per meglio rappresentare il quadro complessivo circa lo stato di salute della società, si deve aggiungere che, oltre alla crisi economica globale, ha fortemente inciso sulle perdite registrate nel periodo 2012-2016 anche il contenzioso aperto con l'Agenzia delle Entrate per la definizione della tassazione patrimoniale su Villa Erba Spa che, di fatto, ha comportato un esborso per IMU-TASI dieci volte superiore agli altri enti fieristici.

Si tratta pertanto di fattori che hanno negativamente inciso sui recenti risultati di bilancio, ma che lasciano ben sperare per gli anni a venire, in quanto o sono in via di superamento (crisi economica), o comunque non sono correlati alla gestione ordinaria ed alla capacità della società di fare business (contenzioso con l'Ag. Entrate).

Tali ottimistiche considerazioni sono infatti alla base del Piano Industriale 2017-2019 di rilancio della società, approvato dall'Assemblea dei soci il 25.10.2016, che punta soprattutto a sfruttare il trend positivo delle attività 'congressuale' e gli 'eventi celebrativi', mantenendo e rilanciando nel contempo il settore 'fieristico', cercando di ampliare gli effetti benefici del brand

'Lago di Como' e puntando sulla destagionalizzazione delle attività, così da prevedere il ritorno in attivo al 31.12.2019. Segnali positivi si sono infatti avuti anche nel corso del 2017, quando il compendio è stato interessato dalla première mondiale del nuovo modello di crossover Volkswagen, che rievoca per importanza il grande evento di pregio e rilevanza internazionale quale era stato il workshop Ferrari tenutosi nel febbraio 2016.

S.P.T. Holding SPA rif. Schede Dir 2

La Società SPT Holding Spa – prima Società Pubblica Trasporti SpA - partecipata per il 22,60% dalla Provincia, si occupa della gestione delle reti di trasporto pubblico locale.

La società non eroga direttamente i servizi di trasporto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 422/1997, dalla L.R. 22/1998 e D.Lgs. 267/2000, art. 113. Infatti la normativa, per evitare situazioni di monopolio dannose al mercato, e per instaurare regimi concorrenziali economicamente più vantaggiosi per l'utenza, ha escluso che potesse essere riunita in un unico soggetto l'attività di gestione delle reti e degli impianti e l'attività di erogazione del servizio di trasporto, dovendosi concedere quest'ultima a società terze attraverso il ricorso a procedure concorsuali.

Nel proprio ruolo di holding, la società si occupa anche della gestione del proprio patrimonio immobiliare, ed in particolare della costruzione, trasformazione, acquisto, vendita, gestione ed amministrazione di beni immobili, nonché locazione degli stessi ed ogni attività di valorizzazione e di incremento del patrimonio immobiliare che non abbia finalità meramente speculative.

Da Statuto può occuparsi inoltre dell'organizzazione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e del territorio, nonché di produrre servizi informatici e gestire servizi volti a migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio.

Anche per questa società l'Ente ha provveduto a valutare positivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244 del 2007, la permanenza all'interno della compagine sociale. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 18.01.2010, infatti, si è autorizzato il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa.

Appare evidente il permanere dell'interesse generale a che la Provincia mantenga la propria partecipazione su SPT Holding SpA quale società proprietaria e gestrice delle infrastrutture di trasporto indispensabili per la corretta erogazione del servizio da parte della società concessionaria dello stesso, nonché quale attività che pienamente rientra nelle funzioni provinciali come previsto dall'art 85, lett. b) della legge Delrio n. 56/2014.

Il quadro normativo di riferimento è stato però di recente 'arricchito' anche con l'istituzione dell'Agenzia per il Trasporto pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese e delle funzioni assegnate al nuovo ente pubblico non economico dalla legge regionale n. 6/2012, declinate nell'art. 2 dello Statuto.

In conseguenza di ciò necessita di chiarimento la circostanza che vede la Provincia di Como titolare di partecipazione, seppur indiretta per tramite di SPT Holding, nel soggetto erogatore

del trasporto pubblico locale (ASF Autolinee Srl) e la partecipazione della stessa Provincia all'Agazia, costituita per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, con il compito di programmare, organizzare, monitorare e controllare i servizi di TPL.

Analoghe situazioni in capo agli altri enti pubblici soci, hanno spinto alcuni di loro ad intraprendere azioni individuali dirette a sanare la situazione venutasi a creare. Provincia di Lecco, anche per altre ragioni proprie, ha già da alcuni anni avviato la procedura per la cessione delle proprie quote, conclusi per ora con l'assenza di offerte e CPT Spa (ente locatore dell'impianto funicolare Como-Brunate al concessionario della gestione dell'impianto), interamente partecipato da enti locali, ha ricevuto mandato di procedere alla fusione diretta di SPT in CPT, demandando alla valutazione tecnica la scelta di una fusione inversa di CPT in SPT: l'Assemblea dei soci di SPT del 16/02/2016 ha invitato il CDA a valutare opportunità e strumenti giuridici disponibili per trovare la soluzione che tuteli entrambe le compagini societarie.

Appare del tutto evidente la necessità di stabilire in sede collegiale una decisione comune da parte dei quattro soci pubblici di SPT Holding Spa circa le prospettive future della società. Nell'ottica di una soluzione, sostenibile per tutti gli enti interessati, di semplificazione dell'intricato panorama del Tpl comasco, Provincia di Como sostiene la necessità di confermare la strategicità della propria partecipazione in SPT Holding, dato che se tutti i soci pubblici assumessero la decisione di dismettere la partecipazione l'alternativa sarebbe in ultima analisi lo scioglimento di Spt Holding Spa, con notevoli ripercussioni gestionali in termini economico-finanziari (dovute alla necessità di vendere l'intera quota di partecipazione in ASF Autolinee, nonché di estinguere le quote residue dei mutui ipotecari in capo alla società per Euro 1.683.818,00 nonché tutti i debiti sociali), oltre che in termini di gestione patrimoniale, per cui Provincia di Como -ad esempio- dovrebbe assumere direttamente la proprietà e la gestione dei beni immobili posti in Appiano Gentile, Bregnano, Bellagio, Erba, Cantù, Menaggio, San Fedele Intelvi, Uggiate Trevano e Valrezzo.

D'altro canto la permanenza nella società appare coerente con il quadro di riferimento delineatosi solo ed esclusivamente ponendosi come metaobiettivi:

- L'alienazione dell'intera partecipazione di SPT in ASF Autolinee Srl (si veda paragrafo relativo alla partecipazione indiretta in ASF Autolinee);
- La fusione inversa di Cpt in Spt Holding.

Per entrambi i punti vi è già stata una condivisione di massima in assemblea ordinaria dei soci in data 31/01/2017, all'atto della approvazione della relazione previsionale e programmatica per il 2017, poi ribadita, con richiesta di accelerazione su entrambi i fronti durante l'assemblea ordinaria del 9 giugno 2017, come attestato dal relativo verbale.

Escludendo la necessità, o anche solo l'opportunità, dell'alienazione della partecipazione in SPT Holding, si ritiene quindi che sussistano gli elementi per la definizione di un piano di razionalizzazione della società ex art. 20, comma 2 del TUSP.

Como Acqua SRL (rif. Schede Dir 3)

La società Comoacqua Srl è stata costituita dalla Provincia di Como con delibera n. 41 del 5 dicembre 2013, ed attualmente i Comuni del territorio stanno provvedendo ad associarsi per consentirne il prosieguo dell'attività.

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) ammette la costituzione di società che producono servizi di interesse generale – tra i quali rientra il servizio idrico integrato – nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. A seguito del referendum abrogativo dell'art. 23 della legge 133/2008 e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 1487/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale nr. 199 del 17.09.2012, la gestione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica - in mancanza di una norma interna regolatrice della materia - risulta interamente disciplinata dalle norme comunitarie.

Con deliberazione nr. 36 del 2012 il Consiglio Provinciale ha individuato, quale soluzione adeguata ed opportuna alla realtà territoriale ed economica della Provincia di Como, la costituzione di una società interamente pubblica costituita dai Comuni e caratterizzata dagli elementi del controllo analogo cui affidare in house il servizio idrico integrato; ciò anche al fine di consentire e realizzare un progetto di valorizzazione delle sinergie degli operatori pubblici (società e Comuni) già operanti nel settore del servizio idrico integrato.

A seguito di ciò l'Ente ha provveduto a dare corso alle valutazioni consigliate dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione nr. 7 /2012/par, prevedendo la costituzione di una società d'ambito per la gestione del ciclo integrato dell'acqua, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali e irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, attraverso l'attuazione del Piano d'Ambito al fine di conseguire:

- gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla disciplina europea in materia (buono stato ecologico) anche attraverso interventi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- il miglioramento della qualità della fornitura all'utenza sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche innovando la gestione commerciale del servizio;
- la gestione secondo una logica industriale e strategica di un servizio di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali e il migliore sfruttamento delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi;

La partecipazione della Provincia alla società, che non comporta trasferimenti di risorse umane o finanziarie per l'Ente e ha avuto il benestare dal Collegio dei Revisori in data 25.11.2013, è necessaria per procedere all'affidamento del servizio secondo i canoni normativi dell'in house; pertanto, con deliberazione n. 41 del 05.12.2013, l'Ente ha provveduto all'approvazione dello Statuto della società stessa, quale holding di mera partecipazione a totale capitale pubblico, nella quale sono coinvolti i comuni della provincia e dove confluiranno tutte le partecipazioni delle società attualmente affidatarie del sistema idrico integrato.

Lo Statuto, che declina il controllo analogo in maniera conforme alle disposizioni elaborate dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, è stato approvato dalla Conferenza dei Comuni nelle sedute del 17 aprile e del 29 maggio 2013.

La legge Delrio ha confermato la funzione provinciale in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale la gestione del servizio idrico integrato rientra a pieno titolo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre amministratori. La società, che non è ancora operativa dal punto di vista industriale in quanto il procedimento di incorporazione degli attuali gestori del servizio idrico integrato è in itinere, presenta allo stato attuale un solo dipendente.

L'obbligo giuridico che il gestore del SII sia unico e che sia, al contempo, operatore economico in possesso dei requisiti industriali, finanziari ed organizzativi per l'efficiente gestione del servizio, viene raggiunto attraverso una complessa operazione di fusione, per incorporazione o scissione parziale, delle società oggi operanti nel settore (Società operative territoriali) in Como Acqua srl.

L'operazione, assai complessa dal punto di vista giuridico – economico, è in avanzata fase di realizzazione e se né può ipotizzare la conclusione al 30 giugno 2018.

Attualmente è in corso l'adozione delle deliberazioni da parte di tutti i soci di Como Acqua Srl, in vista della realizzazione del fine voluto dal legislatore, per procedere successivamente alle Assemblee straordinarie delle predette società e alla stipulazione dell'atto notarile.

La società non può, per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da ipotesi di alienazione. Con riferimento alle circostanze previste dal comma 2 dell'art. 20 TUSP, si ravvisa che alcuni dei parametri individuati non possono essere considerati significativi e rilevanti ai fini delle decisioni da assumere in applicazione del decreto legislativo 175/2016, considerato che la società risulta attiva solo dal 2015 e, ad oggi, ancora non sul piano industriale. Infatti, al momento, la Società non ha personale, né struttura organizzativa, né risorse economiche; l'operatività della stessa è quindi dipendente dall'operazione di fusione prospettata dalle società che a livello provinciale, da anni, gestiscono il servizio idrico integrato.

ASF Autolinee SRL (rif. Schede Ind 1)

ASF Autolinee è la società che eroga il servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, con affidamento assunto a seguito di gara ad evidenza pubblica. Il capitale sociale è detenuto al 51% da S.P.T. Holding S.p.A. (direttamente partecipata dalla Provincia di Como) mentre il 49% appartiene alla Omnibus Partecipazioni.

ASF Autolinee ha un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri ed un organico complessivo di circa 500 persone; dispone di 310 autobus. La Società può contare, come gestore, su una rete di proprietà pubblica di 14 depositi e rimesse, di cui 4 con uffici per il pubblico ed officina; l'organismo presenta evidenti indicatori di virtuosità.

Sia dal punto di vista, pertanto, dell'interesse generale sia dal punto di vista degli indicatori gestionali ed economico – organizzativi, la partecipazione in ASF Autolinee può essere

legittimamente mantenuta perché operante nel pieno rispetto del D. Lgs 175/2016.

Tuttavia le recenti riforme operate a livello regionale in materia di TPL espongono a possibili situazioni di conflitto nella governance e gestione del servizio, soprattutto a seguito della costituzione dall'Agenzia del Trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese avente il compito di programmare, organizzare, monitorare e controllare i servizi di TPL

Si ritiene debba, pertanto, essere pianificata e perseguita l'alienazione della partecipazione di SPT Holding Spa in ASF Autolinee Srl, in modo che la Provincia non si trovi più di fatto nella situazione di essere socio, per quanto indiretto, nella società erogante il servizio soggetto al controllo da parte dell'Agenzia obbligatoriamente costituita dalla Provincia stessa.

L'indirizzo di massima per l'alienazione della quota societaria in mano pubblica (in particolare, oltre alla Provincia di Como, risultano soci il Comune di Como, la Provincia di Lecco ed il Consorzio Pubblico Trasporti Spa) è stato già deliberato nel corso dell'assemblea societaria del 9 giugno 2017, nell'ambito di un più vasto programma di razionalizzazione della governance del Trasporto Pubblico Locale, urbano ed extraurbano, che prevede nel medio periodo:

- la fusione per incorporazione del Consorzio Pubblico Trasporti in SPT Holding spa con modalità che consentano, attraverso adeguati patti di sindacato, l'esercizio di diritto sociali di controllo a favore dei circa 100 comuni oggi associati in CPT;
- l'alienazione della quota residua in mano pubblica del capitale sociale di ASF Autolinee;
- il mantenimento di SPT Holding spa quale società di gestione patrimoniale delle reti, in ottemperanza all'obbligo di separazione tra proprietà delle reti infrastrutturali e gestione del servizio.

Il progetto di razionalizzazione, già delineato in termini di strategia generale secondo quanto prima descritto, dovrà essere attuato entro il 31.12.2018 , data entro quale sarà conclusa la procedura di appalto per l'individuazione del nuovo gestore avviata dall'Agenzia del TPL LC-CO-VA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI
E LEGALI

Dr. Matteo Accardi

LA PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI COMO

Prof. Maria Rita Livio

Documento firmato digitalmente

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI**

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI**

[\(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016\)](#)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente: LOMBARDIA

Codice fiscale dell'Ente: 80004650133

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'[art. 1 co. 612, l. n. 190/2014](#)

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

DIRIGENTE

Nome:

MATTEO

Cognome:

ACCARDI

Recapiti:

Indirizzo:

VIA BORGO VICO, 148 - 22100 COMO

Telefono:

031.230294

Fax:

Posta elettronica:

matteo.accardi@provincia.como.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	 Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01620430130	VILLA ERBA S.P.A.	1986	16,788	Gestione di centro fieristico congressuale-espositivo ed organizzazione di eventi fieristici	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01815060130	S.P.T. HOLDING S.P.A.	1989	22,61	Gestione delle reti e del patrimonio immobiliare ed impiantistico connesso al	NO	NO	NO	NO
Dir_3	03522110133	COMOACQUA S.R.L.	2014	0,26	Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed attività ad esso strumentali	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell' [art. 2359 c.c.](#)

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotata in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Compilare il seguente grafico inserendo i nomi delle società partecipate.

- 1) Aggiungere celle: cliccare con il tasto destro del mouse su la cella ente (per società a partecipazione diretta) o sulla società partecipata che detiene quote di altra società (per partecipazioni indirette) e selezionare "Aggiungi forma -> aggiungi forma sotto"
- 2) Eliminare celle: cliccare con il tasto destro del mouse sulla cella da eliminare e selezionare "Taglia"
- 3) Inserire nome Ente o nome Società: cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla cella e digitare il testo






Grafico Esempio



Utilizzare le seguenti linee, spostandole con il mouse, per segnalare partecipazioni multiple tra società



Esempio:



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 ([art. 26, co. 2](#))
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività di cui al comma 7 dell'art. 4, che rientrano tra le attività a sostegno dell'economia che lo Statuto della Provincia, nell'esercizio della potestà statutaria costituzionalmente garantita ed in attuazione della L.R. n. 19/2015, art. 2 co. 1, applicativa sul territorio regionale della Legge n. 56/2014, ha ritenuto di mantenere tra le finalità istituzionali dell'ente. Le ragioni del mantenimento della partecipazione vanno altresì individuate nella funzione di gestione del patrimonio immobiliare di rilevante valore architettonico e di proprietà dell'ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 ([art. 26, co. 2](#))
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Alla Provincia, ai sensi dell'art. 85, lett. b) della n. 56/2014 compete, tra l'altro, la pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito provinciale. SPT Holding spa occupandosi della gestione delle reti e del patrimonio immobiliare ed impiantistico connesso al t.p.l., svolge un'attività strettamente necessaria alla citata funzione provinciale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 ([art. 26, co. 2](#))
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Como Acqua Srl è obbligatoriamente costituita per gestire ed erogare il servizio idrico integrato, il quale ha carattere di servizio di interesse generale e rientra nella funzione provinciale di tutela e valorizzazione dell'ambiente, con riferimento alla risorsa acqua, attribuita alla Provincia dalla legge n. 56/2014, art. 85, lett. a).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 ([art. 26, co. 2](#))
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ASF Autolinee Srl, partecipata indirettamente per tramite di SPT Holding, eroga il servizio di trasporto pubblico di persone sul territorio della Provincia di Como. Ciò rientra nella funzione provinciale di cui alla lett. d) dell'art. 85 della legge n. 56/2014 'Delrio'. Ciononostante l'attuale situazione determinata dalle recenti novità nel quadro normativo di riferimento, in particolare con la costituzione dell'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, comporta la necessità di separare l'asset di indirizzo e controllo del sistema da quello dell'erogazione del servizio e, pertanto, la Provincia di Como ritiene debba essere perseguita l'alienazione della partecipazione di SPT Holding in ASF Autolinee.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	1

3 effettivi + 1 supplente

1 supplente

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-673.067,00
2014	-384.517,00
2013	-554.983,00
2012	-1.066.953,00
2011	44.693,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	698.181,00
Compensi amministratori	45.395,00
Compensi componenti organo di controllo	18.784,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	5.058.232,00
2014	6.301.623,00
2013	5.374.944,00
FATTURATO MEDIO	5.578.266,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione rientra nel caso di cui al comma 7 dell'art. 4 TUSP. I dipendenti sono in numero superiore agli amministratori. Non esistono altre società o enti strumentali che svolgano attività analoghe o similari. Il fatturato medio è superiore alla soglia indicata. Nonostante sussisterebbe la condizione di cui alla lettera e) dell'art. 20, comma 2 TUSP, si deve considerare che ai sensi dell'art. 12-quater TUSP, per le società di cui all'art. 4, comma 7 (tra le quali rientra Villa Erba Spa), solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui alla citata lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto (2017-2021). Non si ravvisano specifiche o particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Non sono individuabili necessità né possibilità di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	6,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.502.243,00
2014	1.567.381,00
2013	1.068.062,00
2012	803.593,00
2011	848.299,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	287.081,00
Compensi amministratori	37.835,00
Compensi componenti organo di controllo	26.224,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.740.097,38
2014	1.841.054,29
2013	1.641.825,67
FATTURATO MEDIO	1.740.992,45

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione rientra nel caso di cui al comma 2 lett. d) dell'art. 4 TUSP. I dipendenti sono in numero superiore agli amministratori. Considerato che l'attività di gestione del patrimonio di reti ed infrastrutture di proprietà deve per legge essere tenuta distinta e separata dall'attività di erogazione del servizio di Tpl, si ravvisa la necessità di alienare la partecipazione di SPT Holding in ASF Autolinee. Il fatturato medio è superiore alla soglia indicata. Negli ultimi cinque anni il risultato di esercizio è costantemente in crescita. Non si ravvisano specifiche o particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Si ravvisa la necessità di procedere alla fusione (tecnicamente preferibile in forma inversa) con CPT Spa.

Azioni da intraprendere:

Alienazione della partecipazione di SPT Holding in ASF Autolinee
Fusione inversa di CPT Spa in SPT Holding Spa

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

3 effettivi+2 supplenti

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	30.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	6.883,00
2014	-727,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	83.397,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	27.799,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione rientra nel caso di cui al comma 2 lett. d) dell'art. 4 TUSP. I dipendenti al 31/12/2015 erano in numero inferiore agli amministratori, in quanto la società non aveva ancora avviato la propria attività industriale. Alla data di compilazione della presente relazione la società ha n. 1 dipendente. La società è costituita obbligatoriamente per legge ai fini di riordinare l'intero settore, essendo conferitaria delle reti e svolgendo le attività di gestione dell'intero ambito territoriale. Sono in corso di realizzazione le prime operazioni di fusione per incorporazione di alcune delle società operanti sul territorio. La società è attiva dal 2015, ma non ancora operativa sul piano industriale. Il fatturato medio pertanto non può essere superiore alla soglia indicata. Non è altresì valutabile il parametro delle eventuali perdite nell'ultimo quinquennio. Non si ravvisano specifiche e particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASF AUTOLINEE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Erogazione servizio trasporto pubblico locale persone (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	501,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.544.473,00
2014	2.943.205,00
2013	1.838.967,00
2012	1.544.393,00
2011	1.261.437,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	22.240.290,00
Compensi amministratori	125.747,00
Compensi componenti organo di controllo	35.360,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	38.017.315,00
2014	38.268.765,00
2013	37.928.013,00
FATTURATO MEDIO	38.071.364,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione rientra nel caso di cui al comma 2 lett. d) dell'art. 4 TUSP, oltre che costituire di un servizio di interesse generale. I dipendenti sono in numero superiore agli amministratori. Considerato che l'attività di gestione del patrimonio di reti ed infrastrutture di proprietà deve per legge essere tenuta distinta e separata dall'attività di erogazione del servizio di Tpl, si ravvisa la necessità di alienare la partecipazione di SPT Holding in ASF Autolinee. Il fatturato medio è superiore alla soglia indicata. Negli ultimi cinque anni il risultato di esercizio è costantemente in crescita. Non si ravvisano specifiche o particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Non si ravvisa la necessità di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Alienazione della partecipazione indiretta, per mezzo di alienazione della partecipazione diretta di SPT Holding Spa (partecipata dalla Provincia di Como) in ASF Autolinee Srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	VILLA ERBA S.P.A.	Diretta	Gestione di centro fieristico congressuale- espositivo ed	16,788	Attività di cui all'art. 4, comma 7 del TUSP. Impossibilità di modifica unilaterale dell'assetto pubblicistico della compagine societaria. Non praticabilità di alternative nella gestione dell'immobile di proprietà pubblica.
Dir_3	COMO ACQUA S.R.L.	Diretta	Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed	0,26	Società in house prevista per legge per la gestione del servizio idrico integrato, rientrante tra le funzioni istituzionali della Provincia

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 11,52 (b)

Denominazione società partecipata: ASF Autolinee Srl (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Erogazione servizio trasporto pubblico locale persone (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società erogatrice del servizio di Trasporto pubblico locale di persone, la cui partecipazione ancorché indiretta da parte della Provincia si configura come potenzialmente in conflitto con il ruolo ricoperto dalla Provincia stessa tramite la neocostituita Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

entro il 31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio diretto i capo alla Provincia

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) **Quota di partecipazione detenuta:** 22,61 (b)

Denominazione società partecipata: S.P.T. HOLDING S.P.A. (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Gestione delle reti e del patrimonio immobiliare ed impiantistico connesso al trasporto pubblico locale (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'intervento prevede l'incorporazione della società CPT Spa in SPT Holding Spa, della quale la stessa CPT Spa è attualmente socio. CPT Spa svolge la funzione di soggetto locatore dell'impianto funicolare Como-Brunate, al concessionario del servizio. L'attività è analoga a quella svolta da SPT Holding Spa e la fusione permetterebbe la semplificazione del panorama degli enti operanti nel settore Tpl afferenti all'Agenzia di Co-Lc-Va.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

La modalità tecnica di realizzazione della fusione è al vaglio di esperti incaricati dal CDA della Società, che ha ricevuto mandato nel corso dell'Assemblea del 16/02/2016 ha ricevuto mandato di valutare opportunità e strumenti giuridici disponibili per trovare la soluzione che tuteli entrambe le compagini societarie. Prevale l'orientamento verso la fusione inversa di CPT in SPT Holding con conferimento del patrimonio costituito dal compendio immobiliare della funicolare Como-Brunate.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Con verbale di assemblea ordinaria del 31/01/2017 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica per il 2017, sulla base delle quale i soci dovranno avviare le attività finalizzate a definire il mandato da affidare al CDA per il raggiungimento dell'obiettivo condiviso. Si stima la conclusione entro il 31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio diretto in capo alla Provincia

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote		ASF Autolinee Srl	11,52	31.12.2018	
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione	Dir_2	SPT Holding Spa (fusione inversa di CPT Spa)	22,61	31.12.2018	

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



Provincia di Como

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2017 / 2867

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SOCIETA PARTECIPATE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O RAZIONALIZZARE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/09/2017

IL DIRIGENTE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2017 / 2867

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SOCIETA PARTECIPATE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N. 100 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O RAZIONALIZZARE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)